



Roma, 10 ottobre 2023

Alle società Affiliate

[A mezzo e-mail](#)

[A mezzo sito](#)

Segreteria Generale Prot.  
n. 1213 /2023

**Oggetto: adeguamenti statutari richiesti dal D. Lgs.36/2021 – Riforma dello Sport**

Facendo seguito alla Circolare n.8/2023 del 28 settembre u.s. con la quale si era già introdotto il tema dell'adeguamento degli Statuti, si ritiene opportuno - con la presente Circolare - fornire ulteriori chiarimenti.

Il Decreto legislativo n. 36 del 28 febbraio 2021 fissa alcuni principi inderogabili in relazione ai principi statutari che devono essere necessariamente presenti nell'atto costitutivo e nello statuto di ogni sodalizio sportivo affinché possa essere definito Associazione Sportiva Dilettantistica e conseguentemente affiliato ad una Federazione Sportiva Nazionale e iscritto all'apposito Registro Nazionale della Attività Sportive Dilettantistiche.

Contenuti che riguardano i principi inderogabili, i divieti e le modalità di svolgimento della vita sociale.

L'oggetto sociale, ad esempio, riveste una particolare importanza. Il legislatore ha infatti indicato come l'oggetto sportivo, declinato nella partecipazione e organizzazione di attività sportiva, didattica e formativa debba essere lo scopo principale e stabile dell'attività sociale. Pur non vietando altri tipi di attività questi sono da definirsi secondari e strumentali e pertanto legati e subordinati all'attività principale, quella sportiva.

Così come per l'oggetto sociale il decreto individua e richiede che vengano adeguatamente esplicitati all'interno degli statuti i principi, i divieti e le modalità di attuazione attraverso meccanismi di democrazia interna adeguati e in linea anche con quanto disposto dal codice civile.

E' quindi importante che ogni associazione proceda ad adeguare il proprio statuto alle nuove normative.

Sarà a tal fine necessario convocare l'assemblea straordinaria dei soci, con le tempistiche e le modalità previste dagli attuali statuti.

**La mancata conformità dello statuto ai suddetti criteri rende inammissibile la richiesta di iscrizione al RAS e, per quanti vi sono già iscritti, comporta la cancellazione d'ufficio dallo stesso.**

Sul punto si ricorda che l'iscrizione al RAS certifica la natura dilettantistica dell'attività svolta dagli enti sportivi ai fini delle agevolazioni disposte dall'ordinamento statale.

**Le ASD/SSD sono tenute ad uniformare i propri statuti entro il 31 dicembre 2023: a tal fine è prevista l'esenzione dall'imposta di registro per le necessarie modifiche statutarie oltre che l'esenzione da imposta di bollo.**

Main Sponsor

**semeraro**



Gli articoli del D. Lgs. 36 a cui fare riferimento sono i seguenti:

**Art. 7 lett. b) - Definizione dell'attività principale e previsione di svolgimento di attività "diverse"**

Lo statuto delle associazioni sportive dilettantistiche dovrà prevedere come oggetto sociale **"l'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica"**.

**Art. 8 - Assenza di fine di lucro (il concetto di "lucro indiretto")**

Viene ribadito l'obbligo di destinare eventuali utili ed avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del proprio patrimonio (fondi di riserva), con divieto di distribuzione, anche indiretta, di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve.

In relazione al divieto di distribuzione, rispetto alla formulazione contenuta nel comma 8 dell'art. 148 TUIR in cui viene previsto il **"divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge"** l'art 8 identifica in modo puntuale i soggetti da tenere in considerazione **che non sono soli gli associati ma anche "lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto"**.

Inoltre, vengono individuate delle soglie quantitative che comportano la presunzione di distribuzione indiretta di utili, attraverso l'applicazione dell'art. 3, cc. 2 e 2 bis del D.Lgs 112/2017 (Impresa Sociale) anche al settore dello sport dilettantistico.

Occorrerà quindi prestare attenzione all'ammontare dei compensi erogati, non solo agli amministratori, ma anche a collaboratori e lavoratori, che non dovranno superare del 40% quelli stabiliti dai CCNL per le medesime qualifiche.

Occorrerà, inoltre, prestare attenzione anche alle operazioni di acquisto per corrispettivi superiori al valore di mercato e di cessione di beni e servizi a condizioni più favorevoli di quelle di mercato operate nei confronti dei soggetti di cui sopra, dei loro parenti entro il terzo grado, affini entro il secondo e delle società dagli stessi controllate.

**Art. 9 - Attività secondarie e strumentali**

I medesimi sodalizi potranno esercitare attività diverse da quelle (principali) sportive solo a condizione che:

- a) l'atto costitutivo o lo statuto lo consentano;
- b) abbiano carattere strumentale e secondario rispetto alle attività principali secondo criteri e limiti (quantitativi) che dovranno essere individuati da apposito decreto.

Tra le attività "diverse" da quelle sportive rientrano tutte quelle attività –di natura commerciale – che il sodalizio svolge allo scopo di finanziare l'attività sportiva, quali (a titolo esemplificativo):

- le attività di sponsorizzazione e pubblicità;
- la gestione di impianti e strutture sportive;

Main Sponsor

**semeraro**



- lo svolgimento di corsi relativi ad attività sportive “non riconosciute” e di corsi di natura diversa da quella sportiva (musica, doposcuola etc);
- la gestione del bar o del ristorante (circolistico o aperto al pubblico);
- la vendita di attrezzature e abbigliamento sportivi;
- la gestione di attività di benessere (saune, idromassaggi etc).

Se lo statuto non prevederà la possibilità di svolgere attività “diverse e strumentali”, tutte queste attività, comprese quelle pubblicitarie e di sponsorizzazione, non potranno più essere esercitate.

Pur non essendo stato ancora definito il rapporto che deve esistere tra attività principale e attività secondarie e strumentali è molto probabile che l’emanando decreto previsto dalla riforma dello sport individui soglie analoghe a quelle previste per gli Enti del Terzo Settore dove le attività “diverse” che non possono superare il 30% delle entrate complessive o il 66% dei costi complessivi.

Tali limiti, per espressa previsione contenuta nel comma 1 – bis dell’art 9, non si applicheranno ai proventi derivanti da rapporti di sponsorizzazione, promo pubblicitari, cessione dei diritti e indennità legate alla formazione degli atleti nonché dalla gestione di impianti e strutture sportivi.

### **Art. 11 Incompatibilità**

Rispetto all’attuale previsione di legge (generalmente recepita negli statuti), viene ampliato il regime di incompatibilità per gli amministratori di ASD relativamente alla possibilità di ricoprire cariche in altre ASD o SSD affiliate alla medesima FSN, EPS o DSA: tale divieto, oggi limitato alla “medesima carica” e, per gli EPS, alla medesima disciplina sportiva esercitata, a decorrere dal 01 luglio p.v. viene esteso a “**qualsiasi carica**” nell’ambito del medesimo Organismo di Affiliazione.

**Al fine di dare supporto alle associazioni affiliate abbiamo predisposto i seguenti facsimile:**

- **verbale di assemblea straordinaria**
- **statuto associazione sportiva dilettantistica adeguato al D. Lgs. 3/2021**

**NOTA BENE: i facsimile messi a disposizione degli affiliati servono da riferimento generale e primo orientamento nella complessa materia in precedenza sintetizzata. La Federazione non assume alcuna responsabilità per eventuali carenze imperfezioni, omissioni od errori fermo restando che gli affiliati ed i tesserati devono in ogni caso verificare con tecnici e consulenti di propria fiducia la rispondenza, la completezza e la adattabilità dei facsimile rispetto alla specifica situazione di proprio interesse.**

Cordiali saluti.

Il Segretario Generale  
Giovanni Esposito

Main Sponsor

## **semeraro**



## D. Lgs. 36/2021 – articoli di riferimento

### Art. 7 - Atto costitutivo e statuto

1. Le società e le associazioni sportive dilettantistiche si costituiscono con atto scritto nel quale deve tra l'altro essere indicata la sede legale. Nello statuto devono essere espressamente previsti:

- a) la denominazione;
- b) l'oggetto sociale con specifico riferimento all'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica;
- c) l'attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione;
- d) l'assenza di fini di lucro ai sensi dell'articolo 8;
- e) le norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche sociali, fatte salve le società sportive che assumono la forma societaria per le quali si applicano le disposizioni del codice civile;
- f) l'obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;
- g) le modalità di scioglimento dell'associazione;
- h) l'obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle società e delle associazioni.

1-bis. Laddove gli enti che siano stati costituiti per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n 117, abbiano assunto la qualifica di enti del terzo settore, anche nella forma di impresa sociale, e siano iscritti al Registro unico del terzo settore, il requisito dell'esercizio in via principale dell'attività dilettantistica di cui al comma 1, lettera b), non è richiesto.

1-ter. Le società sportive dilettantistiche sono disciplinate dalle norme del codice civile riguardanti il contenuto dell'atto costitutivo e dello statuto e la forma societaria adottata. Rimangono escluse le disposizioni riguardanti la distribuzione degli utili, fatto salvo quanto previsto all'articolo 8, commi 3 e 4-bis, e la distribuzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento.

1-quater. Fermo restando quanto previsto dal comma 1-bis, la mancata conformità dello statuto ai criteri di cui al comma 1 del presente articolo rende inammissibile la richiesta di iscrizione al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche e, per quanti vi sono già iscritti, comporta la cancellazione d'ufficio dallo stesso. Le associazioni e le società sportive dilettantistiche uniformano i propri statuti alle disposizioni del presente Capo I entro il 31 dicembre 2023.

### Art. 8 - Assenza di fine di lucro

1. Le associazioni e le società sportive dilettantistiche destinano eventuali utili ed avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del proprio patrimonio.

2. Ai fini di cui al comma 1 e fatto salvo quanto previsto dai commi 3 e 4 bis, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto. Ai sensi e per gli effetti di cui al presente comma, si applica l'articolo 3, comma 2, ultimo periodo, e comma 2-bis, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112.

3. Se costituiti nelle forme di società di capitali e cooperative di cui al Libro V, Titoli V e VI, del codice civile, gli enti dilettantistici possono destinare una quota inferiore al cinquanta per cento degli utili e degli avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti, ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e

Main Sponsor

# semeraro



versato dai soci, nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli utili e gli avanzi di gestione sono stati prodotti, oppure alla distribuzione, anche mediante aumento gratuito del capitale sociale o l'emissione di strumenti finanziari, di dividendi ai soci, in misura comunque non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato.

Le disposizioni di cui al primo periodo non si applicano agli enti costituiti nelle forme delle società cooperative a mutualità prevalente di cui all'articolo 2512 del codice civile.

4. Negli enti dilettantistici che assumono le forme di società di capitali e cooperative di cui al Libro V, titoli V e VI, del codice civile è ammesso il rimborso al socio del capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato o aumentato nei limiti di cui al comma 3.

4-bis. Al fine di incoraggiare l'attività di avviamento e di promozione dello sport e delle attività motorie, la quota di cui al comma 3 è aumentata fino all'ottanta per cento per gli enti dilettantistici di cui al medesimo comma 3, diversi dalle società cooperative a mutualità prevalente di cui all'articolo 2512 del codice civile, che gestiscono piscine, palestre o impianti sportivi in qualità di proprietari, conduttori o concessionari. L'efficacia di tale misura è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

#### **Art. 9 - Attività secondarie e strumentali**

1. Le associazioni e le società sportive dilettantistiche possono esercitare attività diverse da quelle principali di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), a condizione che l'atto costitutivo o lo statuto lo consentano e che abbiano carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali, secondo criteri e limiti definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

1- bis. I proventi derivanti da rapporti di sponsorizzazione, promo pubblicitari, cessione di diritti e indennità legate alla formazione degli atleti nonché dalla gestione di impianti e strutture sportive sono esclusi dal computo dei criteri e dei limiti da definire con il decreto di cui al comma 1.

1- ter. Il mancato rispetto per due esercizi consecutivi dei criteri di cui al comma 1 comporta la cancellazione d'ufficio dal Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche».

#### **Art. 11 - Incompatibilità**

1. È fatto divieto agli amministratori delle associazioni e società sportive dilettantistiche di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, disciplina sportiva associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI.

È fatto divieto agli amministratori delle associazioni e società sportive dilettantistiche di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, disciplina sportiva associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI e, ove paralimpici, riconosciuti al CIP.

Main Sponsor

## **semeraro**